

Sommario

1. Tirocini - Regolamento	2
2. Soggetti - Tirocini.....	2
3. Disciplina comune	3
4. Comunicazioni Obbligatorie.....	5
5. Garanzie Assicurative.....	5
6. Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.....	5
7. Destinatari dei tirocini formativi e di orientamento.....	6
8. Tirocini estivi	6
9. Sicurezza.....	7
10. Ambito di applicazione e definizioni	8
11. Indennità di partecipazione.....	9
12. Disciplina Specifica	9
13. Aziende multi localizzate.....	10
14. Formazione regolamentata e abilitante.....	10

1. Tirocini - Regolamento	
D	Quando entra in vigore la nuova normativa regionale sui tirocini?
R	Dal 9 dicembre 2013
D	Come vengono regolamentati i Tirocini e quali sono le sue tipologie?
R	<p>I Tirocini vengono regolamentati mediante i nuovi indirizzi regionali (approvati con DGR X/825 del 25 ottobre 2013) ed hanno per oggetto la disciplina dei tirocini in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, con le linee-guide definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini.</p> <p>Sono oggetto della regolamentazione le seguenti tipologie ai tirocini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ TIROCINI EXTRACURRICULARI <ul style="list-style-type: none"> • Tirocini “<i>formativi e di orientamento</i>”, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto; • Tirocini di “<i>inserimento/reinserimento al lavoro</i>”, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti a inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati, a lavoratori sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto; • Tirocini “<i>formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento</i>” in favore di disabili di cui all’art.1, comma 1, della legge n.68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91; • Tirocini “<i>estivi di orientamento</i>” sono promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un’istituzione scolastica o formativa con fini orientativi e di addestramento pratico ma che non sono direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi da questi previsti. ➤ TIROCINI CURRICULARI <ul style="list-style-type: none"> • Tirocini “<i>formativi curricolari</i>” quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.
2. Soggetti - Tirocini	
D	Quali sono i soggetti coinvolti in un Tirocinio?
R	<ul style="list-style-type: none"> • “<i>Soggetto Promotore</i>”: ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell’iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>“Soggetto Ospitante”</i>: datore di lavoro, pubblico o privato, con sede operativa ubicata sul territorio regionale, che favorisce l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro • <i>“Tutor didattico organizzativo”</i>: Il soggetto promotore individua un proprio tutor per collaborare alla stesura del progetto formativo, per l’organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione dell’attestazione finale. Il tutor deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di leFP. • <i>“Tutor Aziendale”, designato dall’azienda</i>. Il Tutor aziendale deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni Tutor aziendale può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti extra-curricolari contemporaneamente o di cinque tirocinanti curriculari.
D	I liberi professionisti possono svolgere il ruolo di soggetto ospitante ?
R	Sì, infatti i Nuovi indirizzi stabiliscono che possono svolgere il ruolo di soggetto ospitante qualsiasi soggetto ,persona fisica o giuridica , di natura pubblica o privata.
D	Se il soggetto ospitante è un libero professionista e non possiede dipendenti a tempo indeterminato, può lo stesso prendere tirocinanti?
R	Sì, le strutture ospitanti composte da solo titolare nella fattispecie libero professionista o con risorse umane in n° non superiore a 5, possono attivare un solo tirocinante
D	Le Cooperative Sociali di tipo B possono attivare dei tirocini in altre realtà aziendali
R	Sì, attenendosi alle disposizioni regionali vigenti
D	Cosa s’intende che “il soggetto promotore individua un proprio tutor”?
R	Il soggetto promotore individua un proprio tutor per collaborare alla stesura del progetto formativo per l’organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione dell’attestazione finale, inoltre, il tutor deve avere un rapporto di lavoro con l’ente promotore.
3. Disciplina comune	
D	Quali sono i limiti nell’attivazione dei Tirocini?
R	<ul style="list-style-type: none"> • I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco di produzione/attività, né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione; • Il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio; • Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione; • Nell’ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.

D	Quali sono i limiti numerici allo svolgimento del tirocinio ?
R	<p>Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici, applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante; ➤ Strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti; ➤ Strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore.
D	Come si attiva un Tirocinio?
R	<ul style="list-style-type: none"> • Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio, collabora all'azione di monitoraggio e redige con cadenza annuale un rapporto sintetico sui risultati dei tirocini attivati, da pubblicare sul proprio sito internet, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, e inviare, su richiesta, alla Regione Lombardia; • Spetta al soggetto ospitante il presidio dell'attuazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale; • Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio progetto formativo individuale, svolgendo le attività concordate con il tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
D	Come si contano le risorse umane?
R	<p>Nel conteggio delle "risorse umane", si devono ricomprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati; • i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi; • i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n°142, per i rapporti non a tempo indeterminato deve essere rispettato il limite minimo di durata di 12 mesi. <p>Per le attività di carattere stagionale, lavoratori e collaboratori a tempo determinato potranno essere conteggiati anche in caso di durate inferiori a 12 mesi, a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso.</p>
D	Gli apprendisti, in quanto lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sono inclusi nel conteggio complessivo della forza lavoro?
R	<p>Sì, gli apprendisti rientrano nel conteggio delle risorse umane ai sensi della disciplina regionale dei tirocini extracurricolari</p>
D	Esiste la possibilità di svolgere un tirocinio in orario notturno?
R	<p>La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le 23 e le ore 7 può essere prevista, nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed in particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.</p>
D	Quali sono le durate massime dei tirocini comprensive di eventuali proroghe?
R	<p>Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento; • dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento;

	<ul style="list-style-type: none"> • stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari.
D	Quando un tirocinio può essere sospeso?
R	Il tirocinio può essere sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, per una durata pari o superiore a 60 gg. Oppure per chiusure formalizzate dell'azienda ospitate (per es. chiusure estive o natalizie). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
D	Il master di I° livello e il master di II° livello rilasciato da una Università rientra tra i titoli di studio ai fini del tirocinio
R	Il titolo di master di I° o di II° livello, rilasciato da una Università sulla base dei propri ordinamenti rientra a tutti gli effetti di questa normativa tra i titoli di studio. Il giovane, nell'arco dei primi 12 mesi dal conseguimento di un master, può partecipare ad un tirocinio "formativo e di orientamento" di durata massima di 6 mesi promosso da un soggetto promotore in un'azienda ospitante.
4. Comunicazioni Obbligatorie	
D	Chi è il soggetto che dovrà compilare la comunicazione obbligatoria?
R	I tirocini, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante. Lo stesso potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece al soggetto promotore indicandolo nella convenzione.
5. Garanzie Assicurative	
D	I soggetti sono tenuti a garantire l'attivazione delle garanzie assicurative?
R	Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l'attivazione delle seguenti garanzie assicurative: <ul style="list-style-type: none"> • Assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL; • Assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice; La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.
6. Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite	
D	Al termine del tirocinio, chi rilascia le attestazioni di svolgimento?
R	Al termine del tirocinio il soggetto promotore provvede a:

	<ul style="list-style-type: none"> • Rilasciare una propria attestazione di svolgimento del tirocinio, attestante la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento e provvede alla registrazione sul libretto formativo del cittadino ove disponibile, se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo; • Rilasciare un attestato di competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento, ove possibile, al Quadro regionale degli standard professionale o, quando istituito, al Repertorio nazionale di cui all'art. 4 comma 67 della legge n. 92/2012.
--	--

7. Destinatari dei tirocini formativi e di orientamento

D	I destinatari dei tirocini di formazione e orientamento extracurricolari sono "soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi". E' quindi possibile comprendere in questa ampia tipologia anche coloro che hanno conseguito i titoli di studio "Master" e "Dottore di Ricerca"?
R	Il Master di I o di II livello e del titolo di Dottore di Ricerca rilasciati da una Università sulla base dei propri ordinamenti rientrano, tra i titoli di studio previsti per un tirocinio di formazione ed orientamento, pertanto un giovane entro 12 mesi dal conseguimento di un master o di un dottorato può partecipare ad un tirocinio di tipo formativo e di orientamento di durata massima di 6 mesi.
D	I tirocini curriculari sono riconducibili ai tirocini svolti da studenti universitari o si riferiscono esclusivamente a percorsi di formazione non universitaria? Le università li possono attivare?
R	I tirocini curriculari possono essere svolti da studenti universitari e possono essere attivate dalle Università con le modalità previste dai Nuovi Indirizzi regionali (D.d.u.o n° 10031 del 5 novembre 2013)

8. Tirocini estivi

D	Annoverati tra i tirocini extracurricolari (art 1 lettera d) in quanto "non direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi previsti", ripresi all'art.4 4.2, appaiono come curriculari: "nel progetto formativo le attività svolte hanno valore di credito formativo". I tirocini estivi sono quindi extracurricolari o curriculari?
R	Gli elementi che contraddistinguono i tirocini extracurricolari estivi sono : <ul style="list-style-type: none"> • I tirocini estivi di orientamento sono tirocini extracurricolari; • Per i tirocini di orientamento si applicano le seguenti disposizioni specifiche: <ol style="list-style-type: none"> a) devono essere realizzati nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, per una durata non superiore a tre mesi; b) l'attivazione è riservata alle istituzioni scolastiche o formative presso le quali risulta iscritto il tirocinante, anche mediante accordo con altri soggetti promotori.
D	"la convenzione di tirocinio ed il progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito all'indennità di partecipazione". Significa che anche per i tirocini curriculari e tirocini estivi, può essere contemplata un'indennità e può essere indicata nei documenti?
R	Per i tirocini estivi e di orientamento , i nuovi indirizzi prevedono, che la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono la determinazione in merito all'indennità di partecipazione (lettera f; punto 4.2 Tirocini estivi e di orientamento).
D	Un dipendente in mobilità indipendentemente dal fatto che percepisca o meno l'indennità di mobilità, non ha diritto all'indennità di

	partecipazione nel caso di tirocinio?
R	Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non viene corrisposta (vedi punto 3.8 "Indennità di partecipazione")
D	Tenendo conto degli standard minimi, ciascun Ente promotore può predisporre modelli di Convenzione e progetto formativo liberamente?
R	Sul sito web istituzionale sono pubblicati dei modelli per facilitare l'attività di compilazione della convenzione e del progetto formativo predisposti sulla base della Dgr 25 ottobre 2013 n°X/825 e degli standard minimi approvati.
9. Sicurezza	
D	Se si affida l'incombenza all'ente ospitante (e questo non ottempera ai suoi obblighi), come ente promotore, come possiamo tutelarci? Basta la convenzione che stipuliamo?
R	Con il DDUO del 5 novembre 2013, n. 10031 pubblicato sul Burl, Serie Ordinaria, n. 45 - 8 novembre 2013, è stata anche approvato lo Standard minimo per la stesura e la stipula della convenzione e progetti, ove sono previsti gli elementi minimi che la convenzione deve garantire e le relative modalità (Titolo Convenzione).
D	Computo dei lavoratori presso la stessa unità produttiva. I tempi determinati devono avere la durata di almeno 12 mesi come i contratti di collaborazione occasionale, oppure possono avere durata inferiore?
R	Si conferma che, ai fini del computo delle risorse umane presenti nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, devono essere considerati solo i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione occasionale di durata pari ad almeno 12 mesi.
D	Il periodo 12 mesi si intende dal primo contratto o valgono anche le successive proroghe?
R	Gli indirizzi prescrivono che i contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione occasionale devono avere una durata pari ad almeno 12 mesi.
D	I lavoratori part-time indipendentemente dall'orario lavorativo si conteggiano come 1 lavoratore?
R	Gli indirizzi regionali stabiliscono che: " sono considerati i contratti di lavoro a tempo determinato , i contratti di collaborazione occasionale".
D	Se un tirocinante ha effettuato un tirocinio curriculare nella medesima società, lo stesso può essere ripreso in azienda con stage extracurricolare?
R	Gli indirizzi vigenti, approvati dalla delibera richiamata, stabiliscono che il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio extracurricolare con il medesimo tirocinante.
D	Qualora il soggetto ospitante per il tirocinio sia una Pubblica amministrazione a quale deliberazione si deve fare riferimento in materia di tirocini?
R	L'atto amministrativo che ha approvato definitivamente gli Indirizzi Regionali in materia di Tirocini è la DGR X/825 del 25/10/2013, pubblicata sul Burl (serie ordinaria n. 45) in data 8 novembre scorso ed entrata in vigore dal 9 dicembre 2013.
D	Dal 9 di dicembre di potrà continuare ad attivare tirocini utilizzando la "vecchia" modulistica?

R	Si, purchè sia la convenzione che il progetto formativo siano adeguati sulla base degli Standard Minimi approvati.
D	In riferimento alle nuove normative sui tirocini formativi, un Ente di Formazione accreditato in una Regione, può essere soggetto promotore in altre Regioni diverse?
R	I Nuovi indirizzi approvati da Regione Lombardia e vigenti a decorrere dal 9 dicembre 2013 specificano i soggetti che possono attivare i tirocini in Lombardia: <ul style="list-style-type: none"> • istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/2007 e 22/2006; • autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella d.g.r. del 18 aprile 2007 n. 4561; • autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.
D	In relazione alla Dgr 825 del 25/10/2013, si richiede se i corsi per Operatore Socio Sanitario, Ausiliario Socio Assistenziale ed i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie debbano rientrare nelle nuove disposizioni emanate o se fanno parte dei percorsi abilitanti / regolamentati come indicato nell'ultimo capoverso, pagina 2 dell'allegato A alla delibera.
R	Così come riportato nei "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" ed in particolare all'art.1 secondo ed ultimo capoverso, non rientrano tra le materie oggetto dei presenti indirizzi, i periodi di pratica professionale, nonchè i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti regolamentati o per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai cittadini degli Stati membri dell'UE. Nello specifico occorre fare riferimento al D.d.u.o n°10031 del 5 novembre 2013.
D	Alcune aziende chiedono come deve essere intesa l'indennità mensile prevista per il tirocinante/beneficiario di dote. L'importo è e da considerare in misura forfettaria o può essere rapportato alla presenza effettiva tendo come base gli orari del CCNL applicato?
R	Come indicato nell'allegato A alla DGR 825 al paragrafo 3.8 "indennità di partecipazione", l'importo è forfettario: 400 euro mensili oppure 300 euro qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa. Non si fa nessun riferimento all'applicazione di eventuali modalità legate ai contratti collettivi, questo perchè <u>il tirocinio non è un contratto di lavoro</u> . Eventuali riferimento ai CCNL dello strumento del tirocinio destinato alla conoscenza o all'inserimento nello specifico settore del mercato del lavoro.
D	Da chi deve essere erogato l'indennizzo al tirocinante?
R	L'indennità può essere corrisposta dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore, in ogni caso deve essere corrisposto nella misura indicata dal punto 3.8 dei nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini.
10. Ambito di applicazione e definizioni	
D	Cosa si intende per "lavoratori sospesi"?

R	E' un lavoratore in cassa integrazione (ordinaria, straordinaria o in deroga)
D	Sono previsti monitoraggi, controlli o eventuali discipline sanzionatorie?
R	Come indicato nel paragrafo 5 dei “Nuovi indirizzi in materia dei tirocini”: la Regione promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie. La Regione si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il promotore, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, nel rispetto di quanto previsto dai presenti Indirizzi e di quanto stabilito dalle specifiche convenzioni di tirocinio. In caso di violazioni la Regione, qualora il promotore sia un soggetto appartenente al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accREDITamento e sull'autorizzazione.
D	Come si distingue la proroga di un tirocinio con l'attivazione di un ulteriore tirocinio, la distinzione è stabilita dalle COB?
R	SI
D	Le associazioni con 0 (zero) dipendenti possono ospitare dei tirocinanti.
R	SI, nei limiti stabiliti dai Nuovi indirizzi e purchè sia garantita la presenza del tutor aziendale
D	Alcune attività lavorative comportano necessariamente il lavoro notturno. E' possibile attivare un tirocinio con attività lavorativa anche di notte?
R	La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 7 può essere prevista, nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento
11. Indennità di partecipazione	
D	Qualora una Pubblica Amministrazione finanzi progetti di inserimento lavorativo e relative borse lavoro può erogare il contributo al tirocinante che effettua il tirocinio presso la medesima P.A?
R	Qualora il soggetto ospitante sia una P.A ,non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 1, c.336 legge 92/2012) Inoltre, non possono coincidere la figura del soggetto promotore con il soggetto ospitante (paragrafo 3.8 “indennità di partecipazione”)
12. Disciplina Specifica	
D	Svantaggiati: cosa si intende per “soggetto terzo competente”?
R	Per soggetto terzo s'intende il Comitato Tecnico presente nell'amministrazione provinciale di riferimento che ha competenza anche per le procedure di valutazione.

D	Soggetti Disabili: in che senso la “valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante” influisce sulla definizione dell’indennità di partecipazione?
R	Scelgono, decidono sulla base del tirocinio e del tirocinante. Dipende dalla situazione del tirocinante che non può essere certamente definita in un atto o decreto, ma dalla sensibilità tra soggetto promotore e soggetto ospitante.
D	Un’Azienda Speciale Consortile che gestisce un percorso di inserimento lavorativo per tirocini a favore di persone con disabilità e/o svantaggio, possono essere annoverati tra i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini?
R	Sì, questa categoria è prevista tra quelle escluse dagli indirizzi regionali
13. Aziende multi localizzate	
D	In caso di tirocini presso aziende che hanno sedi operative in Regioni diverse, l’azienda può utilizzare alternativamente le normativa della Regione (o della Provincia autonoma) nel cui territorio il tirocinio è realizzato o la normativa della Regione dove è ubicata la sede legale?
R	Sì, le imprese multilocalizzate possono decidere se utilizzare la normativa della regione della sede legale oppure della sede operativa in cui verrà svolto il tirocinio.
14. Formazione regolamentata e abilitante	
D	Quali sono i tirocini curriculari afferenti la formazione abilitante svolti sul territorio lombardo?
R	I percorsi regolamentati definiti dal D.d.u.o 17 maggio 2013 - n. 4130 sono: <ul style="list-style-type: none"> -Ausiliario Socio Assistenziale -Assistente alla poltrona di studio odontoiatrico; nonché per i seguenti percorsi abilitanti: <ul style="list-style-type: none"> - Operatore Socio Sanitario - Acconciatore - Estetista - Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici - Tecnico del restauro dei beni culturali